

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

**relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013**

(2009/1017/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Ungheria il 27 novembre 2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2009 la Repubblica di Ungheria (in prosieguo «l'Ungheria») ha presentato al Consiglio una richiesta affinché decida, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, sul progetto dell'Ungheria di concedere un aiuto di Stato agli agricoltori ungheresi destinato all'acquisto di terreni agricoli.
- (2) Il processo di privatizzazione dei terreni che è stato avviato dall'Ungheria dall'inizio degli anni '90 ha portato in molti casi alla proprietà comune frammentata o indivisa di terreni agricoli, dando vita a una struttura sfavorevole dell'uso dei terreni e a una scarsa vitalità economica delle aziende agricole.
- (3) Considerata la mancanza di capitale degli agricoltori, gli elevati tassi di interesse sui prestiti commerciali per l'acquisto di terreni agricoli e l'inasprimento dei criteri bancari per la concessione di prestiti agli agricoltori nella crisi attuale, gli agricoltori, specialmente quelli titolari di piccole aziende, hanno scarse prospettive di ottenere prestiti commerciali per investimenti come l'acquisto di terreni. Di fatto, in conseguenza della crisi economica e finanziaria, i tassi annui di interesse sui prestiti commerciali per l'acquisto di terreni agricoli sono aumentati da una media del 9,5 % del luglio 2008 a una media del 15,5 % del maggio 2009, e il valore medio della garanzia collaterale necessaria per tali prestiti è praticamente raddoppiato nello stesso periodo.
- (4) In questa situazione è probabile che aumenti l'acquisto di terreni per fini speculativi da parte di operatori economici che non svolgono attività agricole e che hanno più facilmente accesso ai capitali.
- (5) Gli aiuti di Stato per l'acquisto di terreni agricoli dovrebbero contribuire a preservare i mezzi di sostentamento di numerose famiglie di agricoltori nell'attuale crisi, creando le condizioni favorevoli a una riduzione dei costi di produzione e migliorando la redditività della produzione agricola, mettendo in tal modo un freno all'aumento della povertà e della disoccupazione nelle zone rurali.

Quale conseguenza della crisi, la disoccupazione in Ungheria è salita dal 7,7 % nel periodo dall'agosto 2008 all'ottobre 2008 al 10,4 % nello stesso periodo del 2009, mentre il prodotto interno lordo (PIL) ungherese è sceso del 7,2 % tra il terzo trimestre del 2008 e il terzo trimestre del 2009. Il PIL, agli attuali prezzi nel settore agricolo, forestale e della pesca, è inoltre sceso approssimativamente del 33 % tra la prima metà del 2008 e la prima metà del 2009 (da 410 828 milioni di forint ungheresi (HUF) a 275 079 milioni di HUF).

- (6) L'aiuto di Stato da concedere ammonta complessivamente a 4 000 milioni di HUF e dovrebbe interessare circa 5 000 produttori agricoli. Dovrebbe assumere la forma di:
  - un abbuono di interessi sui prestiti, fino a un totale di 2 000 milioni di HUF, per gli agricoltori privati che soddisfano i criteri relativi alla registrazione, alla qualificazione professionale, al rispetto di buone pratiche agricole e ai requisiti di un'azienda vitale, che consenta loro di sottoscrivere prestiti favorevoli per l'acquisto di terreni agricoli fino ad una grandezza limite dell'azienda pari a 300 ettari. L'abbuono di interessi sarà concesso come credito ipotecario per un importo massimo di 75 milioni di HUF e per un periodo massimo di 20 anni, comprendente un periodo di grazia di due anni per il rimborso del capitale, e sarà pari al 50 % del rendimento medio dei titoli di Stato ungheresi con scadenza a 5 o 10 anni, aumentato dell'1,75 %,
  - una sovvenzione diretta, fino a un totale di 2 000 milioni di HUF, per l'acquisto di terreni agricoli, pari ad un massimo del 20 % del prezzo di acquisto fissato nel contratto di vendita, con un importo massimo di 3 milioni di HUF per domanda e due domande al massimo ogni anno per beneficiario. La sovvenzione può essere concessa ad un privato che, alla data di acquisto, partecipi a un'attività agricola in qualità di proprietario di almeno 5 ettari di piantagione oppure 1 ettaro di altro terreno agricolo da almeno un anno, su una parcella direttamente adiacente al terreno acquistato, e che si impegni a non rivendere il terreno acquistato e ad usarlo effettivamente a soli fini di produzione agricola per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento dell'aiuto. L'aiuto può essere concesso solo se la dimensione globale del terreno esistente e acquistato è superiore a 210 corone d'oro <sup>(1)</sup> oppure a 2 ettari per i terreni agricoli adibiti a vigneto o frutteto, e se non è registrato come terreno destinato alla silvicoltura.

<sup>(1)</sup> Unità di misura della qualità del terreno agricolo in Ungheria.

- (7) Non è ammesso combinare l'aiuto di Stato sotto forma d'abbuono di interessi e di sovvenzione diretta per l'acquisto della stessa parcella di terreno agricolo.
- (8) Per il momento la Commissione non ha ancora avviato procedure né ha assunto posizioni sulla natura e sulla compatibilità dell'aiuto.
- (9) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a limitare la portata della povertà rurale in Ungheria, compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto di Stato straordinario delle autorità ungheresi sotto forma di abbuoni di interessi e di sovvenzioni dirette destinati all'acquisto di terreni agricoli, per un importo massimo di 4 000 milioni di HUF e concesso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, è considerato compatibile con il mercato interno.

*Articolo 2*

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. CARLGREN

---